

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(FORLANI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

e col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 1978

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo per la gestione del Conto di azione speciale a favore dei Paesi a basso reddito tra la Comunità economica europea e gli Stati membri di detta Comunità, da una parte, e l'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), dall'altra, firmato a Bruxelles il 2 maggio 1978

ONOREVOLI SENATORI.

1. — La Conferenza per la Cooperazione economica internazionale si è conclusa a Parigi il 2 giugno 1977 con alcuni contributi al dialogo tra Nord e Sud, in un contesto peraltro largamente improntato ad un approccio interlocutorio sui temi di maggiore rilevanza per i paesi in via di sviluppo. Si tratta di conclusioni certo lontane dalle aspettative del Terzo e Quarto Mondo, che avevano trovato una prima catalogazione ed organizzazione dialettica nel corso della VI e VII Sessione straordinarie dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite per le « materie prime e lo sviluppo » e la « cooperazione economica internazionale ».

L'esigenza di caratterizzare la Conferenza di Parigi in senso in qualche misura costruttivo spinse i *partners* CEE nei primi mesi dello scorso anno a prospettare, pur rifiutandone qualsiasi collegamento formale con il dibattuto problema del debito, un programma di azione speciale a favore di paesi a basso reddito il cui processo di sviluppo poteva essere compromesso da problemi generali di trasferimento di risorse. Tale programma che avrebbe comunque dovuto avere carattere addizionale rispetto ai consueti flussi volti a finanziare il processo di sviluppo dei paesi emergenti, veniva approvato dal Consiglio europeo del 25 marzo 1977 e dai successivi Consigli ministeriali del 5 aprile e 3 maggio.

I contatti nel Gruppo degli « 8 » membri industrializzati presenti alla Conferenza di Parigi (fra i quali la Comunità economica europea agente in termini unitari) portarono poi a quantificare l'azione nella misura di un miliardo di dollari, dei quali 385 milioni a carico dei membri della Comunità. L'orientamento dei « 9 » per un'azione compiutamente multilaterale non poté però prevalere di fronte alla volontà di altri paesi di avvalersi di canali propri, in un quadro sostanzialmente bilaterale, nel dare esecuzione agli impegni sottoscritti.

2. — Successivamente alla conclusione della Conferenza di Parigi, nel corso di riunioni di coordinamento in sede di Gruppo cooperazione allo sviluppo, i « 9 » confermarono l'opzione multilaterale e definirono la ripartizione interna dell'impegno globale. All'Italia, con qualche riduzione rispetto a quanto sarebbe risultato secondo la più favorevole delle scale contributive CEE, è stato attribuito un importo di 34,92 milioni di dollari.

Coerentemente alla scelta multilaterale, e dopo aver concordato in sede comunitaria le linee di fondo della utilizzazione del contributo CEE, una delegazione della Commissione di Bruxelles ha quindi avviato negoziati con l'Agenzia internazionale per lo sviluppo (IDA), l'ente al quale era stato deciso di affidare la gestione dei fondi. L'Accordo fra la Comunità economica europea e l'IDA, di tipo misto in quanto porta in calce le firme del Presidente in carica del Consiglio CEE, il danese Andersen, del Commissario Cheysson e dei Rappresentanti permanenti dei nove Stati membri, oltre a quella del vicepresidente della Banca mondiale, è stato firmato il 2 maggio 1978 a Bruxelles. Ciò apre la fase delle procedure di diritto interno inerenti agli ordinamenti dei paesi CEE, per le quali si confida in sede comunitaria in un rapido corso in vista di un impegno in tempi brevi da parte IDA dei contributi di cui trattasi. Un eventuale ritardo nel perfezionamento della legge di ratifica da parte di uno o più paesi membri comporterebbe in effetti un parallelo ritardo nell'entrata in vigore dell'Accordo CEE-IDA e conseguentemente nella utilizzazione dei fondi previsti.

3. — Come sopra accennato, il Programma di azione speciale mira a contribuire con flussi addizionali di crediti rispetto ai normali interventi dell'IDA al soddisfacimento di bisogni essenziali ed immediati dei paesi a più basso reddito (fra quelli meno sviluppati e più seriamente colpiti dalle vicende economiche degli ultimi anni, secondo le classificazioni pertinenti delle Nazioni Unite). Lo strumento scelto dagli Stati della Comunità, l'affidamento della gestione delle quote dei singoli paesi all'IDA, è conseguente ad una valutazione di ordine economico-politico tendente a massimizzare le ricadute dell'Azione speciale, a vantaggio dei riceventi. Dell'Accordo CEE-IDA basta qui menzionare che i fondi versati dagli Stati membri confluiranno in un « conto d'azione speciale », amministrato dall'IDA e tenuto distinto da altri sportelli dell'Agenzia, e verranno utilizzati alle condizioni ordinarie di quest'ultima (prestiti senza interessi, rimborsabili in 50 anni, con un periodo di grazia di 10 anni); i versamenti dovranno essere effettuati nell'arco di un biennio, in due quote di cui la prima, per un importo pari ad almeno il 45 per cento del contributo, disponibile già a 30 giorni dalla data alla quale l'Accordo sarà reso esecutivo; beneficiari potenziali, per prestiti per il finanziamento di programmi o progetti, sono 44 paesi (in maggioranza dell'Africa) e la Banca di sviluppo dei Caraibi (che girerà il credito ai 4 membri caraibici meno sviluppati) scelti secondo un insieme di criteri obiettivi, fra cui quello prioritario ma non esclusivo del reddito *pro capite* riferito all'anno 1976 inferiore o pari a 280 dollari USA, con percentuali per quanto possibile equilibrate nella ripartizione geografica; al fine di rispondere al carattere di immediatezza dell'Azione speciale i contraenti dell'Accordo si propongono di impegnare i fondi entro sei mesi dalla entrata in vigore dello stesso utilizzando l'apertura di crediti, ove possibile, entro i due anni dalla stessa data; infine, pur nel riconoscimento all'IDA di un'ampia discrezionalità nella gestione dei fondi, i paesi CEE, tramite la Commissione che li rappresenterà nel dialogo con l'Agenzia, disporranno di notevoli

facoltà di indirizzo sulla utilizzazione degli importi versati a titolo di Azione speciale espressi in valuta nazionale equivalente, alla data della firma dell'Accordo, alle singole quote contributive (di tali importi, nell'ottica del prestito a condizioni agevolate, è prevista la restituzione allo Stato « donatore », nei consueti termini IDA): questo è quanto risulta evidenziato nell'Accordo CEE-IDA, quale approvato nella sessione del Consiglio Esteri del 7 marzo e firmato il 2 maggio 1978.

4. — Si è già in breve richiamato il significato del Programma di azione speciale nel quadro delle conclusioni della Conferenza di Parigi: esso è in sostanza una manifestazione di volontà politica espressa dai paesi industrializzati, intesa a dare un riscontro non preclusivo a pressanti istanze dei paesi in via di sviluppo in una fase cruciale del travagliato dialogo Nord-Sud, predisponendone il seguito in termini di disponibilità a tener conto di pur legittime aspettative dei paesi alle prese con i problemi di fondo della loro crescita economica.

La Comunità europea ha inteso in questo quadro assumere una posizione d'iniziativa, largamente riconosciuta in sede internazionale, con un'azione di trasferimento di

risorse avente carattere di unicità, che qualificasse appunto la Conferenza di Parigi per la cooperazione economica. Il consenso di tutti gli Stati membri, che hanno acconsentito a farsi carico delle proprie quote contributive a valere sui singoli bilanci statali, per un totale di 385 milioni di dollari USA sul miliardo dell'intero Programma, rende ora possibile la realizzazione di un'operazione dalla quale non potranno non conseguire vantaggi non solo per i beneficiari ma anche per quei « donatori », quali i paesi comunitari, rimasti fermi nella scelta multilaterale.

Quanto all'Italia, tenuto conto della rilevanza e della natura esemplare del Programma di azione speciale nel contesto dei rapporti Nord-Sud, e delle concordi valutazioni delle competenti Amministrazioni dello Stato, sembra opportuno, considerata anche la disponibilità di cassa per il 1978 nel fondo globale del Tesoro della somma di 16 miliardi di lire all'uopo accantonata, dare corso all'avvio ed al perfezionamento dell'iter legislativo dello stesso disegno di legge relativo con ogni possibile sollecitudine, anche per non pregiudicare i tempi previsti per un rapido impegno ed utilizzazione dei contributi comunitari, nei termini dell'Accordo CEE-IDA allegato al disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

È approvato l'Accordo per la gestione del Conto di azione speciale a favore dei Paesi a basso reddito tra la Comunità economica europea e gli Stati membri di detta Comunità, da una parte, e l'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), dall'altra, firmato a Bruxelles il 2 maggio 1978.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 3 del titolo V dell'Accordo stesso.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 16.000.000.000 per l'anno finanziario 1978, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ACCORDO

TRA LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA (CEE) ED IL BELGIO, LA DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA FRANCIA, L'IRLANDA, L'ITALIA, IL LUSSEMBURGO, I PAESI BASSI, IL REGNO UNITO, STATI MEMBRI DI DETTA COMUNITA (STATI MEMBRI), DA UNA PARTE, E L'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO (ASSOCIAZIONE), DALL'ALTRA

Considerando che:

a) la CEE ha deciso di contribuire al Programma di azione speciale deciso in occasione della Conferenza sulla cooperazione economica internazionale, al fine di aiutare i diversi paesi a basso reddito con problemi generali di trasferimento di risorse che ostacolano il loro sviluppo a soddisfare le loro esigenze immediate;

b) al fine di porre in atto la decisione sopra menzionata la CEE ha chiesto all'Associazione di gestire per essa un conto speciale (Conto d'azione speciale) per un importo complessivo pari a 385 milioni di dollari, da mantenere separato e distinto da tutti gli altri conti e averi dell'Associazione e da utilizzare per la concessione di crediti (crediti d'azione speciale) che verranno ad aggiungersi, per quanto riguarda sia i prestiti a titolo di programmi sia i prestiti a titolo di progetti, all'importo del programma elaborato dall'Associazione per il periodo di impegno del Conto d'azione speciale, per ciascun paese che soddisfa ai requisiti necessari per fruire di tali crediti, tale contributo deve farsi comunque in base a quanto qui di seguito esposto;

c) la CEE e gli Stati membri si propongono, e l'Associazione farà tutto il possibile per realizzare tale proposito, che l'intero importo dei contributi che saranno versati dagli Stati membri sia impegnato entro sei mesi dalla data in cui l'accordo ha efficacia e sia utilizzato per la concessione di crediti possibilmente entro due anni da tale data;

d) la CEE e l'Associazione si sono consultate in merito al modo in cui si preconizza di mettere in opera e gestire il presente accordo ed in merito all'impegno dei fondi, per assicurare, nel contesto di tale accordo, un'ampia ed equilibrata ripartizione geografica. A tal fine l'Associazione ha trasmesso alla CEE una tabella che indica il modo secondo cui essa propone di applicare i criteri definiti dal presente accordo,

Le parti contraenti sono convenute delle disposizioni seguenti:

TITOLO I

APERTURA E GESTIONE DEL CONTO D'AZIONE SPECIALE

Articolo 1.

È aperto dall'Associazione un conto speciale, detto « Conto d'azione speciale », costituito dai fondi che saranno versati dagli Stati membri, in conformità delle disposizioni del presente accordo, al Conto d'azione

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

speciale; è gestito e utilizzato dall'Associazione in veste di amministratore (laddove l'Associazione agisce a tale titolo è denominata in appresso « Amministratore ») unicamente ai fini e in conformità delle disposizioni del presente accordo. Il Conto d'azione speciale è mantenuto separato e distinto da tutti gli altri conti e averi dell'Associazione.

Articolo 2.

Ciascuno Stato membro contribuisce al Conto d'azione speciale per un importo espresso nella sua moneta nazionale equivalente, alla data della firma dell'accordo, all'importo in dollari USA indicato accanto al suo nome:

<i>Stati membri</i>	<i>Importo (in milioni di dollari USA)</i>
Belgio	15,90
Danimarca	11,28
Repubblica federale di Germania	119,08
Francia	56,48
Irlanda	1,04
Italia	34,92
Lussemburgo	0,50
Paesi Bassi	30,80
Regno Unito	115,00
	385,00

Articolo 3.

I contributi sono versati secondo le seguenti modalità:

a) il versamento è effettuato in contanti o sotto forma di titoli non fruttiferi dello Stato membro pagabili a vista nella sua moneta nazionale e all'ordine dell'Associazione in quanto Amministratore del Conto d'azione speciale, e depositato presso il depositario dell'Associazione nel paese interessato;

b) il versamento è effettuato in due rate:

i) la prima, per un importo pari ad almeno il 45 per cento di ciascun contributo, è versata entro trenta giorni dalla data in cui il presente accordo ha efficacia od ogni altra eventuale data convenuta tra la CEE e l'Amministratore;

ii) la seconda, per il saldo del contributo, è versata il 1° gennaio 1979 od ogni altra eventuale data convenuta tra la CEE e l'Amministratore tenuto conto del tempo necessario per l'approvazione dei bilanci annuali da parte del Parlamento;

c) ciascuno Stato membro che lo desidera può effettuare i versamenti più rapidamente.

Articolo 4.

L'Amministratore effettua i prelievi sugli importi in contanti o sotto forma di titoli approssimativamente su base proporzionale, conformemente alle consuete procedure dell'Associazione, per far fronte alle erogazioni di crediti d'azione speciale e mantenere un ragionevole saldo di tesoreria nel Conto d'azione speciale.

TITOLO II

UTILIZZAZIONE DEL CONTO D'AZIONE SPECIALE

Articolo 1.

Tutti gli importi accreditati sul Conto d'azione speciale, in conformità delle condizioni stabilite dalla CEE, sono utilizzati dall'Amministratore esclusivamente al fine di concedere crediti d'azione speciale ai paesi membri dell'Associazione a basso reddito e con bisogni immediati, scelti in particolare fra quelli meno sviluppati (1) ed i più gravemente colpiti (1) tra i paesi in sviluppo, le cui prospettive di sviluppo sono state seriamente ridotte da fattori esterni, che sono confrontati a problemi generali di trasferimento di risorse e che possono pertanto trovarsi di fronte a difficoltà di servizio del debito pubblico. Nel concedere tali crediti l'Amministratore deve, conformemente alle condizioni stabilite dalla CEE, tener conto dei criteri seguenti:

i) la povertà relativa del paese in sviluppo interessato e il suo potenziale di crescita a lunga scadenza;

ii) l'ampiezza della dipendenza del paese interessato dall'aiuto pubblico allo sviluppo per quanto attiene alle sue principali fonti esterne di capitali;

iii) l'ampiezza del contributo dei fattori economici internazionali ai problemi economici presenti e prevedibili del paese;

iv) l'evoluzione nel passato e le prospettive per quanto riguarda i proventi delle esportazioni del paese interessato;

v) la capacità del paese di garantire le importazioni indispensabili per il processo di sviluppo;

vi) la composizione e la tendenza degli obblighi del paese a titolo di servizio dei debiti e la sua capacità di contrarre ulteriori prestiti a condizioni che non siano di favore; e

vii) la misura in cui i problemi dei paesi interessati possono essere risolti mediante i contributi provenienti da altre fonti.

Articolo 2.

Ciascun credito d'azione speciale è concesso per il finanziamento di un programma o di un progetto di sviluppo (compresi i progetti

(1) Come questi termini sono talvolta definiti dalle o conformemente alle risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

settoriali) chiaramente riconoscibile e rapidamente pagabile il quale, sia che rientri sia che non rientri nel programma di prestiti dell'Associazione, verrà valutato, approvato e gestito in conformità delle procedure e della prassi applicabili ai crediti allo sviluppo prelevati dalle normali risorse dell'Associazione, tenendo conto dell'obiettivo di complementarietà menzionato nella lettera *b*) del preambolo del presente accordo. I fondi versati nel Conto d'azione speciale non devono essere usati in sostituzione delle risorse normali della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (la Banca) o dell'Associazione impegnate in base ad un prestito o credito per un programma o progetto che, alla data in cui ha efficacia il presente accordo, sarà stato approvato dai direttori esecutivi della Banca o dell'Associazione.

Articolo 3.

Tranne per quanto previsto dall'articolo 4, i termini della restituzione di ciascun credito d'azione speciale sono gli stessi di quelli applicabili generalmente ai crediti allo sviluppo concessi dall'Associazione, e cioè verrà restituito entro 50 anni con una dilazione di dieci anni. Sui crediti d'azione speciale non maturano interessi.

Articolo 4.

I crediti d'azione speciale sono espressi in una o più monete degli Stati membri e sono restituiti in quelle monete.

Articolo 5.

In conformità delle procedure consuete dell'Associazione, l'Amministratore è autorizzato ad esigere da ciascun beneficiario di un credito d'azione speciale che quest'ultimo paghi periodicamente all'Associazione una tassa di servizio pari a tre quarti dell'uno per cento ($3/4$ dell'1%) annuo, pagabile in qualsiasi moneta ammessa dall'Associazione, e calcolata sulla parte del capitale del credito incassata e non rimborsata per compensarla dei servizi resi ai sensi del presente accordo. Gli importi pagati per questa tassa sono pagati direttamente all'Associazione e le competono.

Articolo 6.

Per ciascun credito d'azione speciale è concluso un singolo accordo di credito fra il paese beneficiario e l'Amministratore, e in tale accordo è indicata in special modo l'origine dei fondi.

Articolo 7.

Le somme di ciascun credito d'azione speciale possono essere utilizzate per spese nella moneta del paese beneficiario o per beni prodotti o per servizi resi (*i*) in uno Stato membro o (*ii*) in un paese in sviluppo

membro dell'Associazione che possa beneficiare di un credito d'azione speciale, secondo quanto verrà stabilito dall'Amministratore al momento dell'approvazione del credito.

Articolo 8.

Il rimborso del capitale dei crediti d'azione speciale è pagabile al Conto d'azione speciale e, non appena possibile, l'Amministratore riconsegna allo Stato membro interessato l'importo restituito in tal modo, nella moneta di questo Stato membro. L'Associazione non è responsabile di eventuali ammanchi per quanto attiene alla restituzione dei crediti d'azione speciale.

TITOLO III

RELAZIONI; CONSULTAZIONI

Articolo 1.

L'Amministratore, finchè non saranno stati impegnati tutti i crediti d'azione speciale, informa la CEE in merito ai progetti e programmi in corso d'elaborazione che devono essere sottoposti alla valutazione dei direttori esecutivi e a quelli che questi ultimi hanno già approvato. Durante il periodo dell'erogazione di crediti d'azione speciale, l'Amministratore informa trimestralmente la CEE circa la situazione dei crediti d'azione speciale e le erogazioni relative. L'Amministratore provvede con la massima sollecitudine, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario dell'Associazione, a fornire alla CEE un resoconto particolareggiato del Conto d'azione speciale, unitamente ad un parere sul resoconto da parte dei revisori contabili esterni che agiscono per conto dell'Associazione. Una volta erogati totalmente i crediti d'azione speciale, l'Amministratore provvede a fornire alla CEE non appena possibile una relazione particolareggiata in merito ai progetti e programmi finanziati dal Conto d'azione speciale.

Articolo 2.

L'Amministratore redige e tiene a giorno registrazioni e scritture contabili necessarie per individuare i contributi versati al Conto d'azione speciale, gli impegni il cui finanziamento grava sul detto conto, e le entrate e le uscite di fondi relative allo stesso nonché le restituzioni agli Stati membri.

Articolo 3.

La CEE e l'Amministratore operano in stretta collaborazione per attuare le finalità del presente accordo. A tale scopo, l'Amministratore e la CEE (tramite la Commissione delle Comunità europee) si scambiano

di tanto in tanto, fino alla completa erogazione del Conto d'azione speciale, pareri riguardanti la situazione e le condizioni del Conto d'azione speciale, lo stato di avanzamento dei programmi o progetti finanziati mediante i crediti d'azione speciale, nonché ogni altra materia pertinente al presente accordo.

TITOLO IV

FINE DELL'ACCORDO, DISTRIBUZIONI

Articolo 1.

Se il presente accordo non ha efficacia entro il 31 dicembre 1978, o entro una data successiva eventualmente concordata tra la CEE e l'Associazione, esso e tutti gli obblighi connessi dei suoi contraenti prendono fine con effetto immediato.

Articolo 2.

Quando la totalità del capitale di tutti i crediti di azione speciali incassati dai beneficiari ai sensi del presente accordo sarà restituita e riversata agli Stati membri ai sensi del titolo II, articolo 8 del presente accordo, quest'ultimo e tutti i relativi obblighi dei contraenti prenderanno immediata fine.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 1.

Il presente accordo è approvato da ciascuno Stato membro e dalla CEE conformemente ai rispettivi requisiti procedurali.

Articolo 2.

Il Governo di ciascuno Stato membro notifica al Segretario generale del Consiglio delle Comunità europee l'espletamento di tali procedure. Il Segretario generale inoltra all'Associazione tali notifiche, unitamente alla notifica che il presente accordo è stato debitamente approvato dalla CEE.

Articolo 3.

Il presente accordo ha efficacia ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della ricezione di tali notifiche da parte dell'Associazione.

Articolo 4.

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare, in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, tutti i testi facenti egualmente fede.

Fatto a Bruxelles, addì due maggio millenovecentosettantotto.

Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België

Joseph VAN DER MEULEN

For kongeriget Danmark
Gunnar R. BERHOLDT

Für die Bundesrepublik Deutschland
Helmut RIGRIST

Pour la République française
Luc de LA BARRE de NANTEUIL

For Ireland
Brendan DILLON

Per la Repubblica italiana
Eugenio PLAIA

Pour le Grand-Duché de Luxembourg
Jean DONDELINGER

Voor het Koninkrijk der Nederlanden
J. H. LUBBERS

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Donald MAITLAND

For Rådet for De europæiske Fællesskaber
Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften
For the Council of the European Communities
Pour le Conseil des Communautés européennes
Per il Consiglio delle Comunità Europee
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen
K. B. ANDERSEN
Claude CHEYSSON

For the International Development Association
A. BROCHES